RISOLUZIONE

del 25 maggio 1987

concernente le convenzioni d'adesione alla convenzione d'esecuzione di Bruxelles del 1968 ed i negoziati per una convenzione parallela

(87/C 175/02)

I.

IL CONSIGLIO ED I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

— *si rallegrano* sia dell'entrata in vigore in data 1° novembre 1986, previo deposito degli strumenti di ratifica da parte dei sei Stati membri originari della Comunità e della Danimarca, della convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo del 3 giugno 1971 relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, sia dell'entrata in vigore di questa stessa convenzione d'adesione, in data 1° gennaio 1987, nelle relazioni fra i sette Stati membri citati e il Regno Unito;

— *consapevoli* dell'interesse, specialmente nella prospettiva della realizzazione del mercato interno di estendere rapidamente a tutta la Comunità l'applicazione della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e del protocollo del 3 giugno 1971;

— *invitano* gli Stati membri interessati ad adottare tutte le misure atte ad accelerare il compimento delle procedure nazionali di ratifica della citata convenzione di adesione del 9 ottobre 1978 e della convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ed al protocollo del 3 giugno 1971;

— *constatano* la necessità di avviare i negoziati previsti dall'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, al fine di concludere rapidamente una convenzione di adesione di questi due Stati membri alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e al protocollo del 3 giugno 1971, emendati dalle convenzioni di adesione del 9 ottobre 1978 e del 25 ottobre 1982; questi negoziati saranno condotti in base ad un memorandum relativo ai necessari adattamenti tecnici che sarà fornito dalla Spagna e dal Portogallo.

II.

I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

— *consapevoli* del significato che avrebbe l'esistenza, a fianco della convenzione di Bruxelles, di una convenzione parallela, ispirata dai medesimi principi e destinata a reggere le relazioni tra gli Stati membri della CEE e i paesi dell'EFTA, per quanto concerne la tutela giuridica delle persone stabilite in tutti questi Stati, come pure la semplificazione delle formalità richieste per il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie;

— *prendono nota* con soddisfazione dei progressi compiuti nei negoziati per la conclusione di tale convenzione parallela con i paesi dell'EFTA ed esprimono il voto che i prossimi incontri nell'ambito del Gruppo congiunto CEE/EFTA «Exequatur» permettano di compiere gli ulteriori progressi necessari per poter decidere, d'accordo con i partner dell'EFTA, la convocazione d'una conferenza diplomatica per la conclusione della convenzione parallela.